



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula sul MEPA R.D.O. n. **4984897** per Convenzione per prove di laboratorio sui materiali da costruzione e strutture dei contratti in corso di esecuzione. E.F. 2025 - CIG B518662A88.

Aggiudicatario: **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA SRL**

PREMESSO CHE:

- con Atto Autorizzativo nr. 03 del 02/01/2025 questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del minor prezzo;
- che a seguito della suddetta procedura esperita sul portale MEPA il giorno 20 (venti) Gennaio 2025 e che in data 22 (ventidue) Gennaio 2025, con verbale nr. 08 veniva deliberata ed approvata, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, per un importo presunto di **€ 35.000,00 (trentacinquemila/00)**, oltre I.V.A. se dovuta, che sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;
- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore
- con Atto Dispositivo n. 43 del 28/01/2025 viene impegnata la somma per il predetto incarico e conseguenti oneri;

	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Si conferma e si ratifica la precedente narrativa, che forma parte integrante del	
	presente atto negoziale, stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Oggetto	
	L'appalto ha per oggetto l'affidamento di prove di laboratorio sui materiali da	
	costruzione e strutture dei contratti in corso di esecuzione, di cui all'allegato	
	prove, allegato alla presente, già firmato per accettazione.	
	Si precisa che il ritiro e la consegna del materiale oggetto della	
	convenzione, sarà a carico di Codesta Società.	
	ARTICOLO 2 – norme regolatrici dell'atto negoziale	
	Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;	
	➤ D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del	
	Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;	
	➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	
	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle	
	presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente	
	con le disposizioni del citato Regolamento;	
	➤ D. Lgs. n.81/2008;	
	➤ Decreto 2 Marzo 2018 del M.I.T.	
	➤ R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..	
	ARTICOLO 3 – Valore della convenzione e durata	
	L'ammontare presunto della convenzione è di € 35.000,00	
	(trentacinquemila/00) oltre I.V.A. se dovuta.	

	Gli oneri derivanti dalle relative prove da effettuare, trovano copertura	
	finanziaria nelle Somme messe a Disposizione dell'Amministrazione, citate	
	nei corrispondenti estimativi di spesa approvati.	
	Trattandosi di fornitura a richiesta, verranno liquidate solo le prestazioni	
	effettivamente commissionate di volta in volta dalla Direzione del Genio per	
	la Marina Militare di Taranto a mezzo lettera di commessa, applicando la	
	percentuale di ribasso offerto, pari al 18,87% con l'applicazione dell'esonero	
	cauzionale richiesto pari all' 1,00% oltre IVA se dovuta, al prezzo di ogni	
	singola prestazione di cui all'articolo 1, previa dichiarazione di buona	
	esecuzione/verbale di collaudo redatto nei modi previsti dalla normativa	
	vigente.	
	Per quanto precede, la presente, si intenderà esaurita qualunque sia stato	
	l'ammontare della spesa maturata senza che codesta ditta abbia nulla a che	
	pretendere.	
	Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.	
	La durata della presente convenzione è dalla data di sottoscrizione, fino al	
	31/12/2025 ovvero, in data precedente, nel momento in cui si raggiunga il	
	limite dei € 35.000,00 oltre IVA se dovuta, quale valore complessivo degli	
	ordini emessi; non sarà soggetta a tacito rinnovo, pertanto, alla sua naturale	
	scadenza sarà priva di effetto.	
	A scadenza, potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente	
	necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo	
	contraente. L'eventuale proroga concessa non potrà comunque superare i tre	
	mesi ed il contraente dovrà rispettare nell'esecuzione delle prestazioni gli	
	stessi prezzi, patti e condizioni della presente convenzione.	

	ARTICOLO 4 – modalità e tempi di esecuzione	
	Il ritiro e la consegna di tutto il materiale da analizzare da e presso questa	
	Direzione sarà a carico di Codesta Ditta. Le prove da effettuare, saranno	
	commissionate, di volta in volta dalla Direzione del Genio per la Marina	
	Militare di Taranto a mezzo lettera di commessa che conterrà il termine di	
	adempimento pari a 15 (quindici) giorni solari/consecutivi e l’indicazione del	
	tipo di materiale e relativa analisi da effettuare. Per eventuali prove di	
	laboratorio e saggi eventualmente non contemplati nell’elenco sopra	
	menzionato, la Ditta si obbliga ad applicare lo stesso sconto previsto dalla	
	convenzione medesima, da praticare sui listini ufficiali	
	ARTICOLO 5 – Penalità	
	In caso di inadempienze riscontrate nell’esecuzione della commessa, oggetto	
	della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00‰	
	dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo e	
	comunque non superiore al 10% dell’imponibile ai sensi dell’art. 126 comma	
	1 del Codice. La penale per ritardo è cumulabile con l’eventuale danno da	
	inadempimento.	
	ARTICOLO 6 – Garanzia	
	A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente	
	convenzione, l’appaltatore è stato esonerato dalla presentazione della polizza	
	fidejussoria definitiva, in quanto gli è stato accordato l’esonero cauzionale	
	dell’1% richiesto dallo stesso.	
	ARTICOLO 7 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore	
	L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2023 oltre	
	che quelli del Capitolato Generale.	

7-a) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata d'ufficio da questa amministrazione, la stessa provvederà ad effettuare la detrazione pari al debito sull'unico pagamento previsto.

ARTICOLO 8 – Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore

8.1) Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

8.2) Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

8.3) Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

8.4) L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo

	verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.	
	ARTICOLO 9: Eccezioni e riserve dell'esecutore	
	9.1) Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte	
	con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.	
	9.2) L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto	
	di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti	
	dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.	
	9.3) Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte	
	dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi	
	quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 10 - Pagamenti	
	Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione per ogni singola commessa	
	commissionata da questa Stazione Appaltante, mediante ordini di pagare con	
	mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria	
	Provinciale dello Stato, intestati all'appaltatore, estinguibili mediante	
	accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche	
	nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di	
	cui codesta azienda si sia resa passibile successivamente:	
	- alla dichiarazione di buona esecuzione redatta nei modi previsti dalla	
	normativa vigente;	
	- alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del	
	Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della	
	Direzione Genio per la Marina Militare - Taranto è: F691IT previa	

	successiva nostra comunicazione;	
	- all’acquisizione d’ufficio del documento unico di Regolarità contributiva	
	(DURC, INARCASSA, ecc.) nei riguardi dei propri dipendenti;	
	- all’eventuale accertamento d’ufficio che non ci siano debiti	
	dell’appaltatore nei riguardi dell’Erario.	
	La Ditta, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 del M.E.F., dovrà emettere	
	fattura elettronica relativa alla presente fornitura indicando il seguente codice	
	ufficio F691IT ed inviarla al Sistema di Interscambio – SdI, che sarà	
	comunicato di volta in volta.	
	All’uopo la Ditta dovrà preventivamente accreditarsi sul sito	
	www.fatturapa.gov.it .	
	La fattura dovrà essere intestata alla Direzione del Genio per la Marina	
	Militare di Taranto, Rampa Leonardo da Vinci, 1 – Codice Fiscale	
	80002890731. Sulla stessa dovranno essere indicati il C.I.G., il codice IBAN	
	su cui effettuare il pagamento e la dicitura “SPLIT PAYMENT” o	
	“SCISSIONE DEL PAGAMENTO” (ex art. 2, comma 1, D.M. 23 gennaio	
	2015 del M.E.F.). Inoltre, qualora la fornitura sia I.V.A. esente, la fattura	
	dovrà riportare esplicita menzione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in	
	modo virtuale (dicitura da inserire: imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6,	
	comma 1, del D.M. 17 giugno 2014 del M.E.F.)	
	La mancanza di uno dei predetti elementi e la mancata corrispondenza tra il	
	prezzo e l’I.V.A. indicati nell’ordinativo comporterà il rigetto della fattura e,	
	conseguentemente, la mancata decorrenza dei termini per i pagamenti.	
	ARTICOLO 11 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell’accreditamento a	

	questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto	
	ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,	
	fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60	
	giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di	
	emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali	
	interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo	
	comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto	
	di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 12 – Controversie	
	Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è	
	escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si	
	applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.	
	ARTICOLO 13 – Imposta sul valore aggiunto	
	L'I.V.A., quando dovuta, sarà a carico di questa Amministrazione e sarà	
	versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge	
	190/2014.	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di codice fiscale dell'appaltatore è: 01198240770 .	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 14 – Elezione di domicilio	
	A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale ed effettivo in in via Alvino snc, C.A.P. 75100 Matera (MT), indirizzo	
	Pec: laboratorioltm@pec.it , ove saranno notificati tutti gli atti necessari per	
	l'esecuzione.	

	ARTICOLO 15 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato I.4 al Codice, l’imposta è	
	determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo	
	previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente	
	stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000	
	euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	ARTICOLO 16 – Spese contrattuali	
	Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre	
	inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°	
	2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
	Il valore dell’imposta di bollo è stato determinato ai sensi dell’art. 18 comma	
	10 del Codice, in applicazione della Tabella A di cui all’art. 2 dell’Allegato	
	I.4 al Codice.	
	ARTICOLO 17 – Tutela del segreto militare	
	E’ fatto divieto all’Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo	
	notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi	
	con l’Amministrazione della Difesa.	
	L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	

	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.	
	ARTICOLO 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	
	patto di integrità	
	L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	
	spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente	
	atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di	
	condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del	
	presente contratto senza che l’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.	
	All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia	
	informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato	
	con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui	
	all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera	
	di invito a gara e sottoscritto dall’appaltatore, che qui si intendono	
	integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 19 – Recesso dell’Amministrazione	
	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando	
	quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	
	relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili	

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite, secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al
Codice.